

Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30179

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Relatore

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28091/2021 R.G. proposto da:

Te.De., elettivamente domiciliata in N, via (Omissis), presso lo studio dell'Avvocato Gianluca Biancamano (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, unitamente all'Avvocato Roberto Bocchini (Omissis), in forza di procura speciale in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

- ricorrente -

contro

Mo.Lu., elettivamente domiciliato in N, via (Omissis), presso lo studio dell'Avvocato Sabrina Varricchio (Omissis), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli n. cron. 1899/202 -1901/2021 depositato il 23/6/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 14 febbraio 2020, rigettava il ricorso ex art. 9 l. 898/1970 presentato da Mo.Lu. per essere esonerato dal versare all'ex coniuge Te.De. l'assegno di Euro 5.000 stabilito nel corso del giudizio di divorzio per il mantenimento delle figlie Si. e Lu., dato che la Te., a suo dire, aveva perso la legittimazione passiva a ricevere tale assegno in quanto le giovani erano oramai divenute maggiorenni e non convivevano più con lei (ovvero, in subordine, qualora si fosse ritenuto che la coabitazione permanesse, perché l'assegno fosse ridotto alla minor somma di Euro 1.000); reputava, infatti, da una parte che il conseguimento della laurea delle figlie non avesse trasformato la loro condizione di

permanenza temporanea fuori sede, dall'altra che il ricorrente non avesse provato la riduzione reddituale dedotta.

2. La Corte d'appello di Napoli, a seguito del reclamo presentato dal Mo., dopo aver ricordato che l'assenza di convivenza della madre con le figlie avrebbe determinato il venire meno della legittimazione della genitrice a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle discendenti, riteneva che nel caso di specie l'età delle giovani, i percorsi intrapresi dalle stesse, conformi agli studi, nonché le esperienze lavorative e professionali svolte inducessero a ritenere che entrambe, verosimilmente, avrebbero potuto accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socio-economico nel quale erano inserite, per cui si doveva reputare che la residenza in Milano non potesse più essere considerata temporanea.

Giudicava di conseguenza, in accoglimento del reclamo, che non fosse più dovuto alla Te. il pagamento del contributo al mantenimento per le figlie già disposto a carico del Mo., essendo venuto meno il presupposto della convivenza con la madre e, quindi, la legittimazione di quest'ultima a pretendere l'assegno per le discendenti, le quali avrebbero dovuto formulare apposita ed autonoma richiesta al padre.

3. Te.De. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 23 giugno 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Mo.Lu.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 12946/2024, dopo aver rilevato che nel caso concreto il decreto gravato è stato notificato il 27 luglio 2021 e che il ricorso per cassazione a sua volta è stato notificato il 26 ottobre 2021 a fronte della sospensione dei termini in periodo feriale, hanno concluso per l'ammissibilità dell'impugnazione, perché tempestiva, restituendo gli atti a questa sezione per l'esame delle censure consegnate ai singoli motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 737 c.p.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per motivazione contraddittoria - violazione dei principi regolatori del giusto processo in riferimento art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", assume che la Corte di merito abbia ritenuto che la legittimazione della Te. a percepire l'assegno di mantenimento per le due figlie fosse venuta meno in ragione non solo della supposta cessazione della coabitazione, ma anche a causa del presunto conseguimento dell'indipendenza economica da parte delle due figlie destinatarie dell'assegno, malgrado quest'ultimo profilo fosse stato dedotto soltanto in sede di reclamo e non nel ricorso introduttivo del giudizio. La decisione impugnata sarebbe così afflitta da un vizio di ultra o extra petizione, oltre che per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione della resistente di

inammissibilità della modifica del thema decidendum e/o delle domande nuove proposte in sede di reclamo.

La medesima statuizione, inoltre, presenta - in tesi di parte ricorrente - un evidente vizio motivazionale in ragione della sua contraddittorietà, perché da un lato riconosce la conseguita indipendenza lavorativa delle figlie (o quanto meno, il completamento degli studi e della formazione), dall'altra spiega che Mo. non è più tenuto al versamento dell'assegno in mancanza di un'espressa domanda da parte delle discendenti, cosicché non è dato capire se i giudici distrettuali abbiano ritenuto o meno che le giovani abbiano raggiunto una propria autosufficienza economica.

5. Il motivo non è fondato.

5.1 La Corte d'appello ha sì ritenuto che le figlie delle odierne parti "abbiano consolidato la loro professionalità e che siano definitivamente avviate nel mondo del lavoro nella città di Milano", raggiungendo "una capacità lavorativa adeguata alle concrete condizioni del mercato attuale e comunque destinate a inevitabilmente migliorare", ma ha valorizzato questa condizione al fine di ritenere che le giovani "potranno accedere ad altre esperienze lavorative qualificanti, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare e dell'ambiente socio-economico nel quale sono inserite, per cui deve reputarsi che la residenza in Milano delle figlie non possa più essere considerata (più) temporanea" (pag. 4 del decreto impugnato). In altri termini, la capacità lavorativa raggiunta - a parere dei giudici distrettuali - era idonea a essere spesa dalle giovani "nella città in cui vivono ormai stabilmente e ove hanno svolto le esperienze sia di studio che lavorativa" (pag. 4), città dove le stesse avrebbero risieduto in maniera stabile e non temporanea, interrompendo così necessariamente la convivenza con la madre.

In questo modo la decisione impugnata non statuisce sulla raggiunta indipendenza economica, ma valuta la capacità lavorativa acquisita come elemento funzionale a dimostrare la cessazione della convivenza con la madre, con la conseguente cessazione della legittimazione iure proprio di quest'ultima a richiedere il versamento dell'assegno di mantenimento.

Una conferma in questo senso viene, del resto, non solo dall'applicazione di un principio di diritto che fa dipendere la convivenza dalla prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione del genitore, ma anche dal fatto che la Corte, dopo aver escluso "il presupposto della convivenza con la madre e, quindi, la conseguente legittimazione di quest'ultima a pretendere l'assegno per le figlie", si è curata di precisare che queste ultime, di conseguenza, avrebbero dovuto "formulare apposita ed autonoma richiesta al padre" (pag. 4), precisazione che risulterebbe priva di senso ove i giudicanti avessero escluso il venir meno dei presupposti perché l'assegno di mantenimento continuasse a essere versato.

Si deve perciò escludere che la Corte di merito abbia assunto una pronuncia in difformità con le richieste inizialmente avanzate dal Mo.

5.2 D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio *rebus sic stantibus*, possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali, nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 19020/2020), in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto (Cass. 3925/2012).

Il reclamante - il quale, per il vero, aveva già segnalato l'autonomia abitativa di entrambe le figlie (oltre che reddituale di Lu.) nell'istanza di anticipazione di udienza rivolta al tribunale in data 6 febbraio 2019 - sarebbe stato così legittimato in sede di giudizio di reclamo, una volta venuto in possesso dell'estratto conto contributivo di entrambe le discendenti, a rappresentare al giudice del gravame che nessuna delle due aveva diritto di continuare a essere mantenuta dal padre.

6. Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,337 - ter e 337 septies c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla cessazione del requisito oggettivo della convivenza - omesso esame di atti e documenti circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla prova della sussistenza dei presupposti per dichiarare cessata la legittimazione della madre convivente alla percezione dell'assegno delle figlie maggiorenni", evidenzia che la Corte d'appello ha escluso la legittimazione *iure proprio* e concorrente della madre a continuare a ottenere il contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni in ragione del fatto che quest'ultime, per motivi di studio, trascorrono lunghi periodi non più presso la sua abitazione, ma nella città ove hanno svolto gli studi universitari e post universitari, senza considerare che la coabitazione è indice della permanenza di un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e del fatto che è quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del discendente e colui che provvede materialmente alle sue esigenze.

Di conseguenza, non assume rilevanza dirimente il solo dato temporale della permanenza del figlio presso l'abitazione del genitore già collocatario, poiché la sporadicità dei rientri presso l'abitazione del genitore, tenuto conto delle ragioni dell'allontanamento, non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare, dovendosi invece verificare se il genitore, pur in assenza di una coabitazione abituale o prevalente, continui a provvedere materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

La Corte d'appello, peraltro, ha ritenuto - senza minimamente svolgere alcun doveroso esame degli atti e dei documenti allegati, a dispetto delle difese della Te. ed omettendo un esame individuale delle posizioni di ciascuna delle due giovani - pacifico e non contestato che le giovani abitassero prevalentemente a Milano, dove, dopo aver conseguito la laurea,

avrebbero intrapreso corsi di perfezionamento e specializzazione post universitaria ed effettuato esperienze lavorative, seppure per brevi periodi.

Ciò nonostante che fosse stato allegato e dimostrato documentalmente che Lu., dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano, era tornata a Napoli presso la madre, svolgesse pratica forense con dominus un avvocato del foro di Napoli e iscrizione presso il C.O.A. di Napoli e non avesse ancora conseguito il titolo di abilitazione.

Allo stesso modo i giudici distrettuali non avrebbero considerato che Si. aveva seguito a Milano uno stage che aveva la finalità di contribuire alla costruzione della sua formazione lavorativa e non le attribuiva alcuna stabilità professionale, né tanto meno la piena autosufficienza economica, facendo rientro a Napoli, presso la madre, ogniqualvolta le risultasse possibile e necessario.

7. Il motivo è fondato.

7.1 La Corte di merito ha ritenuto che il presupposto della convivenza con la madre e la conseguente legittimazione di quest'ultima a pretendere l'assegno per le figlie implicasse la stabile dimora delle giovani presso l'abitazione materna, con eventuali e solo sporadici allontanamenti per brevi periodi, avuto comunque riguardo al criterio della prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione della genitrice.

Una simile tesi non è coerente con la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio (Cass. 29977/2020).

Questa decisione spiega - con riferimento a una norma (l'art. 337 - septies cod. civ.) che prevede, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a "diversa determinazione" del giudice, come nel caso in cui venga disposto il versamento del contributo all'altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio - che il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze.

Si trattava, quindi, di valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della verifica del fatto che la Te. fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze.

7.2 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).

Ora, nell'economia della valutazione che la Corte di merito era chiamata a compiere individualmente per ciascuna delle giovani, assumeva di certo rilievo la verifica tanto del fatto che l'abitazione materna costituisse un punto di riferimento stabile nel quale abitare o fare sistematico ritorno, quanto la verifica del fatto che la genitrice, pur in assenza di una coabitazione abituale o prevalente, provvedesse materialmente alle esigenze delle figlie, anticipando gli esborsi necessari per il loro sostentamento.

Nell'ambito di una simile valutazione risulta più che evidente la decisività della documentazione prodotta, che la Corte di merito non ha dimostrato di aver in alcun modo esaminato, secondo cui Lu., dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza a Milano, aveva svolto la pratica forense a Napoli, mentre Si. era stata impegnata a Milano in uno stage, aveva ottenuto in seguito un mero contratto di apprendistato e faceva ripetuto ritorno a Napoli presso l'abitazione della madre.

8. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2024. Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2024.